

I lavori hanno approfondito i seguenti temi principali.

1) Affidamento di incarichi legali da parte di amministrazioni pubbliche.

E' stato illustrato un parere *pro veritate* che, in discontinuità rispetto alle linee guida diffuse recentemente dall'ANAC, ritiene sufficiente l'affidamento diretto senza che così si dia luogo a gara (v. anche art. 17 lett. d) d.lgs. n. 50/2016): infatti, nell'affidamento di uno specifico incarico professionale per la difesa in un giudizio o in un procedimento amministrativo o per l'assistenza e la consulenza per un affare connesso a un contenzioso in essere o possibile prevale l'*intuitus personae*.

2) Natura degli ordini forensi e inapplicabilità del codice degli appalti.

E' stato illustrato un altro parere *pro veritate* che ritiene inapplicabile agli ordini forensi la disciplina del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

E' stato evidenziato, infatti, che il codice è destinato ad applicarsi agli enti pubblici non economici che impiegano risorse pubbliche: poiché dispongono di un patrimonio proprio, gli ordini forensi sono sottratti alla giurisdizione della Corte dei conti e conseguentemente appare irragionevole prevedere nei loro confronti l'applicazione del codice degli appalti pubblici, fonte di oneri gravosi e di limitazioni all'impiego di risorse proprie.

E' stato evidenziato, inoltre, che il recente inserimento nell'art. 3 degli enti pubblici non economici (che non sono organismi di diritto pubblico) si pone in contrasto con la legge delega (che non consente l'ampliamento del novero degli enti destinatari della modifica legislativa in ossequio al divieto di *gold plating* e di cui è stato richiamato l'art. 1 c. 1 lett a).

3) Inapplicabilità della disciplina dello *split payment*.

Per le stesse ragioni evidenziate nel punto precedente si ritiene inapplicabile agli ordini forensi la disciplina dello *split payment* in tema di imposta sul valore aggiunto.

4) Specializzazioni forensi.

Il tema delle specializzazioni è ritenuto irreversibile, stante la sua previsione nella legge professionale del 2012.

Peraltro i decreti ministeriali fin qui emanati hanno incontrato gravi problemi.

Con riferimento alla specializzazione in materia penale in relazione alle ultime elaborazioni, è lamentata l'assenza della specializzazione in materia penale in via generale e la scelta di frammentare questa specializzazione in specializzazioni settoriali (ambiente, impresa, esecuzione, minori).

Si è sottolineato che i corsi attuali non varranno per le specializzazioni forensi.

5) Ruolo costituzionale dell'avvocatura

Gli avvocati sono menzionati in svariate disposizioni della carta costituzionale: l'art. 104 comma 4, l'art. 106, l'art. 135; l'art. 24 non ne parla formalmente ma il ruolo dell'avvocato emerge implicitamente, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale che nella pronuncia n. 125/79 già sottolineava che il diritto di difesa si esercita attraverso il difensore.

E' stato evidenziato che la difesa tecnica è il perno su cui può poggiare un riconoscimento esplicito dell'avvocatura in costituzione: la sentenza n. 46/57 della Corte costituzionale fu la prima a parlare della necessità della difesa tecnica.

A questi riferimenti ne sono stati aggiunti altri: a) il ruolo del difensore tecnico, dato per scontato nel dibattito in seno all'assemblea costituente; b) la connessione tra l'attività forense e l'art. 24 Cost., evidenziato dalla sentenza n. 137/75 della Corte costituzionale; c) il riconoscimento del diritto di difesa unitamente a quello del ruolo del difensore tecnico, proprio dell'avvocato, contenuto nella C.e.d.u. (art. 6), che l'art. 117 c. 1 Cost. "costituzionalizza"; d) il simile riconoscimento contenuto nella Carta di Nizza (art. 46).

6) Spese generali (15%)

E' emerso che sono dovute solo in caso di liquidazione giudiziale o di accordo sul compenso che le preveda, a ciò non essendo equiparabile il mero preventivo di massima.

7) Scuole forensi

E' dato per imminente il decreto ministeriale previsto dall'art. 43 della legge professionale, che comunque dovrebbe comportare un periodo di *vacatio* di una certa lunghezza. Gli aspetti positivi della prossima regolamentazione sono: a) il potere del C.N.F. di adottare linee guida; b) l'articolazione semestrale dei lavori; c) la necessità di accreditamento da parte dei C.O.A. dei formatori di origine non forense.

8) Parametri forensi.

Il 7 dicembre 2017 è stato elaborato lo schema di nuovo decreto che sostituirà il d.m. n. 55/2014 e che recepirà l'esigenza di introdurre un limite all'abbattimento dei compensi.

Potrebbe diventare così possibile: a) recuperare voci non contemplate dall'attuale d.m. (per esempio, mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, decreto penale; b) correggere gli eccessi nei ribassi che già due pronunce della Corte suprema di cassazione, emesse nel corso del 2016, hanno stigmatizzato (per esempio, nel comma 1 dell'art. 4 sarebbe eliminata l'espressione "di regola"); c) prevedere l'aumento del 20% del compenso in sede penale, con apprezzamento in sede di liquidazione anche dell'esame degli atti; d) aumento del 30% del compenso per gli assistiti in numero superiore a 20 e del 10% per le successive 20 posizioni.

9) Negoziazione assistita.

E' stato presentato un gestionale per facilitare il deposito degli accordi di negoziazione assistita da parte degli avvocati e fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all'obbligo di monitoraggio di cui all'art. 11 c. 2 d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162/2014.

10) Protocollo C.N.F./Garante dei diritti dei detenuti

L'intento dichiarato è, *inter alia*, quello di pervenire a una carta dei detenuti che migliori quella ministeriale, di diffondere un vademecum nelle carceri, di avviare una formazione specialistica, di creare una rete di difensori *pro bono*.